

STATUTO

CREABILITY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ETS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ADRANO CT VIA DUCA DI
MISTERBIANCO 69

Numero REA: CT - 480952

Codice fiscale: 06230150879

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-10-2025 - Statuto completo	2
--	---

"STATUTO"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1 - Denominazione

Ai sensi della Legge 381/91 e della legislazione sociale vigente, è costituita, con sede nel Comune di Adrano (CT), la società cooperativa sociale - di tipo A)- a mutualità prevalente secondo diritto denominata **"Creability Società cooperativa sociale - ETS"** avente diritto alla qualifica di impresa sociale.

La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge. Lo spostamento dell'indirizzo degli uffici sociali, purché nell'ambito del medesimo Comune di sede, potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporta modifica dello statuto.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative e sulle imprese sociali, nonché le disposizioni di cui al d.lgs. 117/2017 (cosiddetto "Codice Del Terzo Settore") e le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina anzi richiamata.

Art.2 - Durata

La cooperativa ha durata illimitata, salva la possibilità di scioglimento anticipato ai sensi di legge e statuto.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art.3 - Scopo mutualistico

Lo scopo mutualistico che i soci intendono perseguire è l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini favorendo, in particolare, l'autopromozione sociale, la responsabilità civica, la convivenza solidale e la realizzazione del diritto al lavoro per tutti. Valendosi di proprie risorse e dell'opera dei soci, la società realizza tali finalità anche in favore di terzi non soci, siano essi persone giuridiche, organismi di diritto pubblico o privato, o persone fisiche.

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza alcuno scopo di lucro né diretto né indiretto e ciò anche ai sensi della normativa sulle imprese sociali.

La Cooperativa ha per oggetto lo svolgimento delle attività di cui al successivo art.4, finalizzate alla prestazione di servizi socio-sanitari ed educativi.

In particolare:

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo, sociale ed ambientale mondiale e in base a essi agisce. Principi fondamentali e costitutivi sono, in particolare, la mutualità, la solidarietà sociale, la

Allegato A
Repertorio 360
Raccolta 270

democraticità, la legalità, la giustizia, il rispetto della persona, la promozione della economia della biodiversità, la tutela della natura, dell'ambiente, del territorio e del paesaggio, l'associazionismo tra cooperative, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, lo spirito di servizio, la meritocrazia e la meritorietà, a ciascuno secondo i propri meriti e a ciascuno secondo i propri bisogni.

Da ciò consegue che la cooperativa promuove un'idea di lavoro che non sia basato sullo sfruttamento ma che dia priorità all'uomo sul denaro e sul profitto, secondo i seguenti principi pratici: a) centralità della dignità della persona attraverso il lavoro; b) superamento dell'assistenzialismo nei confronti delle persone svantaggiate; c) sviluppo delle capacità e delle potenzialità specifiche di ciascuno.

L'azione sociale pone al centro dell'attenzione la persona, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e mira a far sì che le persone svantaggiate diventino «soggetti» protagonisti del loro cambiamento, imprenditori e manager e non «oggetti» di assistenza. In particolare, la Cooperativa si propone di:

- tutelare e garantire la dignità della persona affetta da disabilità di qualsiasi natura nonché i diritti che le sono riconosciuti dalla Costituzione italiana, dalla Dichiarazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sui diritti dei portatori di handicaps e dalla legislazione vigente;
- facilitare l'indispensabile e proficuo inserimento di giovani e adulti portatori di handicaps di qualunque natura nelle scuole di ogni ordine e grado;
- promuovere e organizzare ogni attività idonea a favorire l'inserimento di tutti i portatori di handicaps di qualunque natura, nella società e nel mondo del lavoro e la loro accettazione a tutti i livelli, anche mediante l'organizzazione e la gestione di progetti per lo sviluppo dell'autonomia personale e della prevenzione.

La società intende impegnarsi anche in attività di sviluppo e promozione dei valori morali e sociali della Cooperazione sociale, culturale, ambientale, economica nella società.

La società, Secondo quanto indicato nel 6° principio dell'Alleanza Cooperativa Internazionale, al fine di curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, può cooperare attivamente in tutti i modi possibili, con altre associazioni, enti, cooperative, consorzi, imprese su scala locale, nazionale, nonché la pubblica amministrazione.

La società, operando secondo i suddetti principi, intende svolgere in modo stabilmente organizzato attività e iniziative volte a favorire il raggiungimento dello scopo sociale, tendendo, quindi, al raggiungimento di risultati socio-economici, pur mantenendo l'ispirazione ai principi della socialità e nel rispetto di quanto vigente in materia.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto societario, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione in vigore.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi della legge 142/2001 e successive modifiche e/o integrazioni.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori i quali si impegnano a eseguire le prestazioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali, alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali competenti.

Art.4 - Oggetto sociale

La società cooperativa si propone il raggiungimento del suo oggetto mediante lo svolgimento delle attività appresso elencate. In particolare, ai fini dell'art. 1 lettera a) della legge 381/1991, la società cooperativa ha per oggetto:

a) la gestione di servizi socio-sanitari, educativi, culturali;

Per la realizzazione del proprio scopo, in particolare, la Cooperativa potrà svolgere i seguenti servizi e attività:

- gestione per i servizi per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle patologie mentali, disturbi del neurosviluppo quali disturbi dello spettro autistico e disturbi specifici dell'apprendimento e altri disturbi della comunicazione, del comportamento e del movimento in favore di minori, adulti e famiglie;

- gestione di centri specialistici per la prevenzione, la diagnosi e la cura attraverso la psicoterapia medica delle patologie mentali, disturbi dello spettro autistico e altri disturbi della comunicazione e del comportamento;

- predisposizione ed attuazione di piani di intervento che prevedono la collaborazione multidisciplinare tra diverse figure professionali dei servizi pubblici e privati;

- realizzazione di strutture e servizi di supporto e accoglienza per famiglie a vario titolo interessate dal problema della patologia mentale, disturbi dello spettro autistico e altri disturbi della comunicazione e del comportamento;

- attuazione di interventi di tutela dei minori in situazioni di disagio e di nuclei familiari in difficoltà anche in collaborazione con figure professionali specifiche;

- realizzazione e gestione di servizi e strutture diurne, centri assistenza e di incontro, centri di aggregazione, centri di accoglienza ad ospitalità diurna;

- realizzazione di attività rivolte alla prevenzione del disagio psicologico e sociale rivolta a singoli, coppie, famiglie e gruppi sociali;
 - realizzazioni di attività di abilitazione e riabilitazione dell'età evolutiva, tramite l'applicazione di principi e teorie cognitive - comportamentali (Applied Behavior Analysis, Educazione Razionale Emotiva...)
 - realizzazione di laboratori espressivi e ludico-ricreativi rivolti a soggetti in età evolutiva (es. Pet Therapy, Musicoterapia...);
 - attività di formazione rivolta a studenti e professionisti dell'area del sociale, come ad esempio: psicologi, insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, educatori, terapisti della riabilitazione, operatori assistenziali, ecc.
 - realizzazione di progetti di servizio civile nazionale e regionale;
 - attività di formazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli Enti pubblici, anche mediante:
 - iniziative editoriali, quali pubblicazioni di libri, opuscoli, riviste, video, compact disk, articoli e contributi scientifici, ecc.;
 - diffusione a mezzo di opuscoli informativi, corsi e/o seminari di informazioni sugli strumenti operativi, legislativi e previdenziali di cui possono usufruire tutte le persone affette da disabilità di qualunque natura;
 - organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, (quali, tra le altre, fattorie didattiche, corsi di cucina, pittura, teatro, espressione corporea, informatica, laboratorio e attività manuali in genere per i portatori di handicap e le loro famiglie), di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo e ippoterapia con attività di fattorie sociali finalizzate anche a una migliore fruizione e conoscenza dei territori;
 - gestire corsi teorico-pratici di avviamento professionale, tesi all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- La cooperativa potrà svolgere servizi e attività al fine di:
- promuovere e sostenere azioni di rete, puntando sulla interazione tra soggetti pubblici e privati, al fine di favorire sinergie e sviluppare azioni positive in funzione di nuove politiche finalizzate alla riscoperta dei sistemi rurali ed allo sviluppo sostenibile del territorio;
 - la cooperativa potrà partecipare a gare e/o appalti e licitazioni in genere per la gestione delle attività per la gestione di servizi sociali, socio-sanitari ed educativi, nonché per lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali, o di servizi - anche finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, inoltre potrà partecipare a bandi pubblici, di enti locali, nazionali ed europei che perseguono le finalità e gli scopi della Cooperativa. In particolare sarà incoraggiata la

partecipazione a bandi locali, provinciali, regionali, nazionali ed europei finalizzati alla diffusione della cultura della comunicazione, della ricerca, dell'innovazione tecnologica e sociale, e della formazione come motore per lo sviluppo sociale nel territorio e della costruzione di una società più rispettosa dei diritti delle persone con disabilità e delle persone svantaggiate in genere;

- richiedere e utilizzare le provvidenze disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione e da enti locali, fondazioni, ecc., oltre i finanziamenti e i contributi disposti da Ministeri, da altri organismi pubblici, statali, parastatali o da privati.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la società potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese e società necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature e impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese e società, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale.

La società può concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito dei soci.

La società inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

La società può ricevere prestiti da soci, da cooperative sociali, da consorzi, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai

sensi della Legge 31 gennaio 1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall'art. 2529 del codice civile nei limiti e secondo le modalità ivi previste, nonché nei limiti della normativa, anche statutaria vigente e, in particolare, compatibilmente con quanto previsto dall'art. 5 del presente statuto.

La Società per il raggiungimento dei suoi scopi potrà:

- a) richiedere e utilizzare provvidenze e contributi disposti dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione e da Enti locali, nonché finanziamenti e contributi allo sviluppo della Cooperazione;
- b) chiedere ed ottenere qualsiasi agevolazione e contributo, anche a fondo perduto, concesso da provvedimenti legislativi e/o amministrativi di organi comunali, provinciali, regionali, statali e comunitari;
- c) acquistare, vendere e permutare beni mobili ed immobili, stipulare convenzioni, partecipare a gare d'appalto e licitazioni per lavori inerenti l'oggetto sociale;
- d) utilizzare tutta la legislazione vigente sia di carattere nazionale, regionale e comunitaria, per finanziamenti, mutui crediti, fidejussioni e quant'altro si renderà utile e necessario al raggiungimento degli scopi sociali.

La società potrà infine consorzarsi con altre cooperative, aderire a consorzi di cooperative e partecipare alla costituzione di A.T.S. e/o A.T.I.;

- svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili al raggiungimento degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi;

- potrà aderire, su decisione dell'Assemblea a maggioranza assoluta, ad associazioni nazionali di rappresentanza del Movimento Cooperativo e loro istanze periferiche provinciali e regionali. Potrà aderire, su delibera del Consiglio D'Amministrazione assunta a maggioranza assoluta dei suoi membri, ad associazioni ed Enti nazionali, regionali e provinciali che svolgano attività di favore della socialità, della tutela dell'ambiente e dell'ecologia.

Art.5 - Requisiti mutualistici

Tenuto conto anche della qualifica "di diritto" di impresa sociale, la cooperativa:

- 1) - destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed

avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. E' ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui appresso.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili comunque vietata:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), g) o h) d.lgs 112/2017;

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle quote di partecipazione, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi di cui appresso;

d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del d.lgs. 112/2017, salva la prevalenza della disciplina in materia di cooperazione sociale;

f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può

essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

2) - può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci della cooperativa o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale;

3) - può destinare una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ove consentito in base alla normativa speciale vigente in materia di cooperazione, a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo 15, comma 3 d.lgs. 112/2017 nonché dalla Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura, quali il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in tema di impresa sociale o di attività di formazione dei lavoratori dell'impresa sociale, la promozione della costituzione di imprese sociali o di loro enti associativi, o il finanziamento di specifici programmi di sviluppo di imprese sociali o di loro enti associativi, nonché al fondo mutualistico di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 una quota pari al 3% dell'utile di esercizio;

4) non può distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

5) devolverà, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato e rivalutato nei limiti consentiti dalla legge ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione o ad enti del Terzo Settore, eventualmente, ove consentito dalla normativa speciale vigente in materia di cooperazione, riconducibili alle tipologie di cui al n. 3) del presente articolo.

La remunerazione degli strumenti finanziari eventualmentemente

emessi e la corresponsione di ristorni è consentita nei limiti di compatibilità con il divieto di distribuzione di utili di cui al presente articolo e alla normativa vigente in materia.

TITOLO III

SOCI

Art.6 - Soci Ordinari

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa e deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Nel caso in cui si debba scegliere tra più soci, la priorità per l'ammissione verrà data a chi tra esperienza lavorativa, competenza e professionalità e/o esperienza di tipo cooperativo verrà ritenuto più idoneo alle esigenze della cooperativa.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Non possono essere soci coloro che, in proprio o in imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'Organo Amministrativo, dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Qualora siano presenti i presupposti per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa; possono essere soci anche quegli enti diversi dalle persone fisiche, con o senza personalità giuridica, nei cui statuti sia previsto il finanziamento o comunque l'incentivo allo sviluppo delle cooperative sociali o che siano comunque in grado di concorrere alla realizzazione dell'oggetto e dello scopo sociali.

Art.7 - Soci speciali

(lavoratori e/o "in formazione")

L'Organo di Amministrazione può deliberare, nei limiti

previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1 della l. 381/1991, l'Organo Amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La durata del periodo di formazione o inserimento è stabilito in anni da uno a cinque. Essa viene determinata dall'Organo Amministrativo, tenendo conto delle caratteristiche del socio, delle esigenze della cooperativa e delle sue strategie di medio e lungo periodo.

La delibera di ammissione dell'Organo Amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. la quota di capitale sociale che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50% (cinquanta per cento) di quello previsto per i soci ordinari.

I soci speciali ammessi non possono superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, nei limiti comunque consentiti dalla legge e dal presente statuto (articolo 21), anche in misura inferiore ai soci ordinari e in rapporto alla loro partecipazione all'attività sociale, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 14 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di

accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dalle norme del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente statuto.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'Organo Amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dallo statuto.

I soci speciali non possono rappresentare in assemblea altri soci e non possono determinare le maggioranze richieste e previste dallo statuto.

Art.8 - Soci volontari

La cooperativa potrà istituire una sezione soci che svolgono attività di volontariato a supporto e non in sostituzione dei soci ordinari e dei soci speciali.

Il numero dei soci volontari non potrà superare il numero previsto dalla normativa in vigore.

L'attività dei suddetti soci verrà disciplinata da un apposito regolamento interno. Essi potranno partecipare alle assemblee senza diritto di voto.

Art. 8/bis - altri soci

Con regolamento interno, la società potrà prevedere e disciplinare ulteriori categorie di soci, compatibilmente con il principio della parità di trattamento dei medesimi, tra le quali - a titolo solo esemplificativo - quelle dei "soci fruitori" e dei "soci sovventori".

Art. 9 - Procedura di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio ordinario dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a)- se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita; se persona giuridica, ragione sociale e sede;
- b)- l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

- c)- la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- d)- l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- e)- la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f)- la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui al presente statuto.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti e la inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sull'ammissione della domanda. Delibera anche:

- le modalità ed i termini di versamento del capitale sociale;
- l'eventuale sovrapprezzo, in rapporto all'esistenza e al valore delle riserve divisibili, che dovrà essere versato con le stesse modalità ed i termini del capitale sociale;
- sull'eventuale tassa di ammissione;
- sul tipo di rapporto di lavoro che verrà instaurato con la cooperativa.

L'Organo Amministrativo può respingere la domanda di ammissione nel caso in cui la società non abbia la capacità economica a soddisfare gli interessi dei soci, vecchi e nuovi, o nel caso in cui l'ammissione di nuovi soci non sia coerente con i piani di medio e lungo periodo della cooperativa.

La domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale - potrà essere rigettata qualora l'esito positivo della stessa determini il superamento del limite previsto dall'art. 2519, comma 2 c.c.. Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

La delibera di ammissione diventerà operativa, verrà comunicata al socio ammesso e sarà annotata nel libro soci cooperatori dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui al presente articolo.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata dal contemporaneo versamento di quanto previsto dal presente statuto e da eventuali deliberazioni assembleari. In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con effetto dalla sua immediata annotazione nel libro soci cooperatori.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo Amministrativo deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'Organo Amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'Organo Amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la cooperativa, il socio stesso aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento adottato dalla società cooperativa.

La stessa procedura per l'ammissione dei soci speciali verrà adottata per i soci volontari.

I soci cooperatori ammessi saranno tenuti all'adempimento degli obblighi di cui al successivo art. 10.

Art. 10 - Obblighi del socio

I soci sono obbligati:

a) al versamento:

- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dallo statuto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) a non aderire ad altri enti o comunque a consorzi che, direttamente o indirettamente, possano svolgere attività concorrente con quella della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art.11 - Diritti dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art.12 - Incompatibilità

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplichino una attività concorrente, nonché di prestare

lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti o esercitare in proprio attività in concorrenza con la cooperativa, salvo specifica autorizzazione dell'Organo Amministrativo che può tenere conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

Art.13 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art.14 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata o posta elettronica certificata (pec) alla società.

Spetta all'Organo Amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali previste dal presente statuto.

Art.15 - Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) che con inadempimenti ripetuti non consente la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto societario;
- d) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di due volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
- e) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- f) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 12;
- g) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali senza autorizzazione dell'Organo Amministrativo;

- h) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- i) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;
- l) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro non subordinato sia dichiarato inadempiente con conseguente risoluzione del contratto;
- m) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla cooperativa;
- n) che sia oggetto di provvedimenti giudiziari, in base agli articoli 2286 e 2288 c.c.;
- o) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli.

L'esclusione diventa operante con l'adempimento previsto dal primo comma del successivo articolo 16 e con l'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo Amministrativo.

Art.16 - Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (pec).

Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo Amministrativo, alla deliberazione e comunicazione di recesso o di esclusione del socio lavoratore consegue l'estinzione del rapporto sociale e la cessazione del rapporto mutualistico.

Contro la deliberazione di recesso o di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione può attivare le procedure arbitrali previste dallo statuto.

Art.17 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi di legge la cui liquidazione eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di

cinque anni.

Art.18 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità previste dal presente statuto.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art.2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo Amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure statutarie. In mancanza si provvede alla liquidazione con le modalità e i tempi previsti dallo statuto.

Art.19 - Termini di decadenza

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione dell'Organo Amministrativo al fondo di riserva legale.

TITOLO IV

Art.20 - Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, che potranno essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e da investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e 2526 c.c..

Possono costituire strumenti di finanziamento le azioni dei soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

L'emissione di strumenti finanziari sarà regolata con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, secondo le normative in vigore.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al

presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

La remunerazione degli strumenti finanziari previsti dal presente articolo non è comunque consentita oltre i limiti di cui all'art. 5 dello statuto.

TITOLO V

Art.21 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'Organo Amministrativo, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali in via generale debbono considerare:

- a) il tipo di scambio mutualistico;
- b) il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento, che non deve essere inferiore ad un quarto;
- c) i limiti previsti dalla normativa in vigore e, in particolare, anche dall'art. 5 del presente statuto.

I risultati di esercizio, erogabili ai soci a titolo di ristorno, non possono superare il valore dell'utile conseguito dalla cooperativa nello svolgimento dell'attività economica svolta con i soci.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida;
- b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni di capitale.

Un apposito regolamento disciplinerà i criteri in base a cui saranno ripartiti i ristorni.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art.22 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a)- dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore a 25 (venticinque) euro e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- b)- dagli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione previsti dallo statuto;
- c)- dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 25 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

- d)- dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto;
- e)- dalla riserva straordinaria;
- f)- dalle eventuali ulteriori riserve;
- g)- da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge;
- h)- dall'eventuale tassa di ammissione.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa né all'atto del suo scioglimento.

Art.23 - Modalità di versamento delle quote

I soci, per la loro ammissione, devono versare almeno il 50% (cinquanta per cento) delle quote di capitale sociale sottoscritto con le modalità che saranno previste e comunicate dall'Organo Amministrativo ed indicate nella stessa comunicazione di ammissione.

Art.24 - Caratteristiche delle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata o tramite posta elettronica certificata (pec). Salvo espressa autorizzazione dell'Organo Amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'Organo Amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dallo statuto.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'Organo Amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al presente statuto.

Art.25 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni

qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'Organo Amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3% (tre per cento) ovvero ad enti del Terzo Settore di cui già all'art. 5 del presente statuto e dalla normativa in materia di cooperazione sociale;

c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché nei limiti previsti dall'art. 5 del presente statuto e dalla normativa in materia di cooperazione sociale;

d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo, nonché nei limiti previsti dall'art. 5 del presente statuto e dalla normativa in materia di cooperazione sociale;

e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici, nonché nei limiti previsti dall'art. 5 del presente statuto e dalla normativa sulla cooperazione sociale;

f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 20, nei limiti previsti dall'anzì citato articolo, nonché nei limiti previsti dall'art. 5 del presente statuto e dalla normativa sulle imprese sociali;

g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alle lettere f) e g) dell'art.22.

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico, l'erogazione del ristorno nei limiti consentiti e le finalità proprie degli enti del Terzo Settore.

TITOLO VII

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art.26 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1)- l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;

- 2)- la nomina e il numero degli amministratori;
- 3)- la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- 4)- le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5)- la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 6)- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7)- l'approvazione dei regolamenti interni;
- 8)- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- 9)- la decisione, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, di un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa;
- 10)- la decisione, all'occorrenza, di un piano di crisi aziendale con le relative forme di apporto, anche economico, dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

Art.27 - Assemblee

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. o avviso consegnato a mano o avviso inviato per fax o email, otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

Nel caso in cui non tutti i soci sono in possesso di fax o di posta elettronica, l'assemblea potrà essere convocata in forma diversificata.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art.28 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 4, 6 e 7 del precedente articolo 26,

per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Art.29 - Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Art.30 - Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti, in relazione all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al numero dei loro membri.

Ogni socio può delegare altro socio a partecipare in suo luogo all'assemblea purché questi non sia amministratore, sindaco o dipendente della società. Ciascun socio non potrà esser portatore di più di due deleghe.

Per i soci speciali si applica l'articolo 7 del presente statuto.

Per i soci volontari si applica l'Art. 8 del presente statuto.

Art.31 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art.32 - Amministrazione

La cooperativa può essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per tre esercizi sociali.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente e può inoltre nominare uno o più vice presidenti.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare

ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Ogni centottanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendano intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi

dell'articolo 2545-octies c.c.. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

La rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del Consiglio e, nel caso di suo impedimento, ai due Vicepresidenti che in caso di impedimento del Presidente hanno, disgiuntamente l'uno dall'altro, la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio. La rappresentanza della cooperativa spetta inoltre ai consiglieri delegati, se nominati, nelle materie di loro competenza in base alla delega.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale o dal Sindaco Unico il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

Art.33 - Organo di controllo

Nei casi in cui sia obbligatorio per disposizione di legge, la cooperativa procede alla nomina di un organo di controllo monocratico o di un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea. Il sindaco unico o, in caso di collegio sindacale, almeno un membro effettivo ed un supplente del medesimo, devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, mentre tutti gli altri possono essere scelti tra iscritti negli Albi professionali individuati con Decreto del Ministero della Giustizia o fra docenti universitari di ruolo in materie economiche e giuridiche.

L'assemblea nomina il Presidente del collegio sindacale.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia del sindaco unico, si deve provvedere tempestivamente alla nomina di un altro sindaco ad opera dell'assemblea dei soci all'uopo convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'Organo Amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'Organo Amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Art. 34 - Revisore Contabile

Nel caso in cui la cooperativa superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Art.35 - Clausola arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato da un soggetto indicato, di comune accordo, da entrambe le parti il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dall'incarico ricevuto.

Nel caso in cui le parti non trovino l'accordo comune, l'arbitro sarà nominato, entro lo stesso termine sopra indicato, dal Responsabile Territoriale dell'Associazione di tutela e rappresentanza, cui aderisce la cooperativa.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 60 giorni dalla nomina.

L'arbitro deciderà in via irrituale secondo equità.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.36 - Scioglimento anticipato

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art.37 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai

soci ed eventualmente rivalutato secondo quanto previsto dal presente statuto;

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31.01.92, n. 59 ovvero agli Enti di cui all'art. 5 dello statuto, compatibilmente con la disciplina in materia di cooperazione sociale.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art.38 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

f.to Debora Scardina
f.to Vanessa Arena
f.to Simona De Fresco
f.to Giulia Sciuto

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo,
ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, che si trasmette
al Registro delle Imprese. Esente da bollo